



Esercizi cinematografici

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: BYBLOS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
15/05/2007	31/12/2008	0,5%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	0,5%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	27%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2009	gg/mm/aaaa	1%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	1%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	27%; 100% ¹⁻²	TFR
gg/mm/aaaa	ad oggi	1% ³	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	1%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	27%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal gg/mm/aaaa è previsto un contributo contrattuale pari ad 5 € mensili a carico del datore di lavoro.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
15/05/2007	31/12/2008	0,5%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	0,5%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	27%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2009	30/06/2018	1%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	1%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	27%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2018	ad oggi	1% ³	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	1%	minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità	27%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° luglio 2018 è previsto un contributo contrattuale pari ad 5 € mensili a carico del datore di lavoro per coloro che aderiscono al fondo pensione territoriale.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

BYBLOS

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 15/05/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare. Sono esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione è calcolata per 12 mensilità annue sui seguenti elementi retributivi: minimi tabellari, contingenza, Edr, Ear, aumenti periodici d'anzianità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI

Indice:

18/01/2018 Ipotesi di accordo
15/06/2016 CCNL Verbale di accordo
15/06/2016 CCNL Ipotesi di accordo ANEC
09/03/2016 CCNL Ipotesi di accordo ANEM
16/01/2008 CCNL Verbale di accordo
15/05/2007 CCNL Verbale di accordo
03/11/1999 CCNL Accordo di rinnovo

18/01/2018

Verbale di accordo

Il giorno 18/1/2018, tra l'ANICA, la UIR e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo.

Punti / e ipotesi di protocollo a latere, concordati e che verranno inseriti nella stesura del nuovo CCNL del settore audiovisivo Anica.

Tabelle retributive

[...]

Parte Welfare	1° Livello	2° Livello	3° Livello	4° Livello	4° Liv. Super
Welfare dall'1/1/2018	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Welfare dall'1/1/2019	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Welfare dall'1/1/2020	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Parte Welfare	5° Livello	5° Super Liv.	6° Livello	7° Livello (Quadro B)	7 Liv. Super (Quadro A)
Welfare dall'1/1/2018	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Welfare dall'1/1/20	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

19					
Welfare dall'1/1/2020	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

La quota welfare è comprensiva di € 10,00 mensili a favore di assicurazione sanitaria "Salute Sempre", € 5,00 a favore del Fondo Integrativo Pensionistico Byblos e dello 0,20% ASFORCINEMA

15/06/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/6/2016, tra l'ANEC, l'ANEM, con la partecipazione dell'AGIS e il SLC-CGIL, la FISTeI-CISL, la UILCOM-UIL, si è stipulato il seguente CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali. Il presente contratto decorre dall'1/1/2017 fino al 31/12/2019.

Art. 41 Previdenza complementare

Le parti individuano nel Fondo Byblos il fondo di previdenza complementare per le aziende del settore. E' prevista una quota pro-capite di € 5,00 per dodici mensilità riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente.

L'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore dell'1% della retribuzione contrattuale

In caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno e per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29/4/1993 è prevista la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.

15/06/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/6/2016, tra l'Associazione Nazionale esercenti Cinema - ANEC, assistita dall'AGIS e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL si è raggiunta la seguente intesa per il rinnovo del CCNL Esercizi Cinematografici.

Il suddetto CCNL avrà vigenza dall'1/1/2017 al 31/12/2019 e sarà preceduto da un anno di sperimentazione, che avrà decorrenza dall'1/1/2016 concludendosi il 31/12/2016. A tale proposito rimane composto un tavolo tecnico bilaterale di livello Nazionale che avrà cura di raccogliere e analizzare con cadenza semestrale i dati relativi agli articoli normativi di rinnovo, con particolare attenzione ai temi:

- Trattamento di malattia;
- Contratti a termine;
- Lavoratori studenti;
- Welfare;

Welfare

- 1/4/2016: inizio contribuzione al Fondo Previdenza Pensione (Byblos)
- 1/1/2017: inizio contribuzione al Fondo di Previdenza Sanitaria (Salute Sempre)
- 1/4/2016: Ente di Formazione e Riqualificazione professionale

Fondo pensione complementare

Le parti individuano nel Fondo Byblos il fondo di previdenza complementare per le aziende del settore (quota

pro-capite di €5,00 riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente).

09/03/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 9/3/2016, tra l'Associazione Esercenti Multiplex - ANEM, assistita dall'AGIS e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL si è stipulata la seguente intesa per il rinnovo del CCNL Esercizi Cinematografici. Il suddetto CCNL avrà vigenza dall'1/1/2017 al 31/12/2019 e sarà preceduto da un anno di sperimentazione, che avrà decorrenza dall'1/1/2016 concludendosi il 31/12/2016. A tale proposito rimane composto un tavolo tecnico bilaterale di livello Nazionale che avrà cura di raccogliere e analizzare con cadenza semestrale i dati relativi agli articoli normativi di rinnovo, con particolare attenzione ai temi:

- Trattamento di malattia;
- Contratti a termine;
- Lavoratori studenti;
- Welfare;

Welfare

- 1/4/2016: inizio contribuzione al Fondo Previdenza Pensione (Byblos)
- 1/1/2017: inizio contribuzione al Fondo di Previdenza Sanitaria (Salute Sempre)
- 1/4/2016: Ente di Formazione e Riqualificazione professionale

La presente ipotesi di accordo diverrà efficace a seguito dell'approvazione delle rispettive basi associative delle parti stipulanti.

Fondo pensione complementare

Le parti individuano nel Fondo Byblos il fondo di previdenza complementare per le aziende del settore (quota pro-capite di €5,00 riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente).

16/01/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/1/2008, tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), l'Associazione Nazionale Esercenti Multiplex (ANEM), con l'intervento dell'Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali (ANICA) e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL,

Premesso

- che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;

che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi dello stesso per il periodo di relativa validità;

- che le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e di secondo livello;

è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Il presente CCNL decorre dall'1/7/2006 e resterà in vigore fino al 30/6/2010 per la materia normativa e fino al 30/6/2008 per la materia retributiva.

Art. 38 Previdenza complementare - Accordo 15/5/2007

Considerato l'obiettivo condiviso con l'accordo 3/11/1999 di prefigurare per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali una forma di previdenza complementare a carattere volontario, con accordo del 15/5/2007 le parti hanno concordato di realizzare tale obiettivo mediante adesione al Fondo nazionale pensione complementare Byblos, convenendo altresì che:

a) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Byblos tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali;

b) l'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore che è così fissata:

- per gli anni 2007 e 2008: 0,50% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità;

- a decorrere dall'anno 2009: 1% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità;

c) l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle aziende unicamente nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo Byblos e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente;

d) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.

Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29/4/1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno;

e) i contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Byblos;

f) eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle aziende, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al Fondo Byblos, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendali sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.

15/05/2007

Verbale di accordo

Il giorno 15/5/2007, l'ANEC, l'ANEM, la SLC-CGIL la FISTEL-CISL la UILCOM-UIL,

- considerato l'obiettivo a suo tempo individuato e condiviso di prefigurare per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici forme di previdenza complementare a carattere volontario;

- preso atto dell'impraticabilità dell'ipotesi di costituire uno specifico Fondo di previdenza complementare per il comparto dello spettacolo;

- avuto riguardo all'attuale panorama generale dei fondi di previdenza complementare;

convengono di realizzare l'obiettivo sopra indicato mediante adesione al Fondo nazionale pensione complementare Byblos.

Convengono altresì che:

a) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Byblos tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali;

b) l'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore che è così fissata:

- per gli anni 2007 e 2008: 0,50% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, edr, ear, aumenti periodici di anzianità;

- a decorrere dall'anno 2009: 1% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, edr, ear, aumenti periodici di anzianità;

c) l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle aziende unicamente nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo Byblos e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo,

ovvero la perdano successivamente;

d) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno. Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29/4/1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno;

e) i contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Byblos;

f) eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle aziende, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al Fondo Byblos, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.

Le parti si riservano di esaminare la possibilità di ampliare l'ambito di iscrivibilità a Byblos estendendolo ai contratti a termine di durata pari o superiore a 6 mesi non consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare.

03/11/1999

Art. 38 - Previdenza complementare

Le parti condividono l'obiettivo di perseguire la costituzione per i lavoratori dipendenti dalle aziende di esercizio cinematografico di un Fondo di previdenza complementare.

Preso atto delle prospettive emergenti per l'avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto produca una intesa quadro di riferimento sulla materia, si incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito del CCNL del personale dipendente dalle aziende di esercizio cinematografico.

Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro il 31.12.00, le parti si incontreranno per ogni conseguente determinazione.

In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora inteso che:

1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza complementare tutti i lavoratori quadri, impiegati e operai non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscano, riservandosi le parti di valutare la possibilità di adesione al fondo anche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.

2) L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico dell'azienda pari all'1% e una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici d'anzianità.

3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

4) Per i lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del TFR maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del TFR maturando nell'anno.

5) I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante.
